

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE

TITOLO I - NORME GENERALI, SOGGETTI E ORGANI COMPETENTI	2
Articolo 1 - Statuto	2
Articolo 2 - Nucleo di Valutazione	2
Articolo 3 - Direttore	2
Articolo 4 - Comitato Scientifico/ <i>Advisory Board</i>	2
Articolo 5 - Evaluation Committee.....	2
TITOLO II - VALUTAZIONE DELLA FACULTY E DELLA RICERCA.....	2
CAPO I - NORME GENERALI	2
Articolo 6 - Metodo di valutazione.....	2
CAPO II - VALUTAZIONE QUANTITATIVA (BIBLIOMETRICA).....	2
Articolo 7 - Manuale metodologico	3
Articolo 8 - Creazione di Benchmark	3
Articolo 9 - Integrazione di indicatori	3
CAPO III - VALUTAZIONE QUALITATIVA.....	3
Articolo 10 - Valutazione qualitativa	3
CAPO IV - VALUTAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI RUOLO	3
Articolo 11 - Soggetti valutati	3
Articolo 12 - Scadenze e tempistiche per la valutazione.....	3
Articolo 13 - Criteri di valutazione	4
Articolo 14 - Esito della valutazione e divulgazione dei risultati	4
Articolo 15 - Deroga alla valutazione qualitativa.....	4
CAPO V - VALUTAZIONE FINALE DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O IN REGIME DI DOPPIA AFFILIAZIONE	4
Articolo 16 - Soggetti valutati	4
Articolo 17 - Scadenze e tempistiche per la valutazione.....	4
Articolo 18 - Criteri di valutazione	4
Articolo 19 - Esito della valutazione e divulgazione dei risultati	5
CAPO VI- VALUTAZIONE PER L'ACCESSO AL RUOLO (TENURE TRACK COMPETITIVA) E PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO	5
Articolo 20 - Principi	5
Articolo 21 - Valutazione iniziale	5
Articolo 22 - Condizioni per l'avvio dell'iter	5
CAPO VII- VALUTAZIONE DELLE RESEARCH UNIT	6
Articolo 23 - Gruppi valutati, scadenze e tempistiche	6
Articolo 24 - Criteri di valutazione	6
Articolo 25 - Esito della valutazione e divulgazione dei risultati	6
CAPO VIII - VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL RECLUTAMENTO.....	6
Articolo 26 - Ambiti valutati	6
CAPO IX- VALUTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI	7
Articolo 27 - Ambiti valutati	7
Articolo 28 - Rinvio	7
Articolo 29 - Oggetto e obiettivi.....	7
CAPO X- VALUTAZIONE DEI SERVIZI.....	7
Articolo 30 - Soggetti e ambiti valutati	7
Articolo 31 - Soggetti valutatori	7
Articolo 32 - Procedure e tempistiche.....	7
Articolo 33 - Esito della valutazione e divulgazione dei risultati	7

Titolo I - NORME GENERALI, SOGGETTI E ORGANI COMPETENTI

Articolo 1 - Statuto

1. L'articolo 3 dello Statuto di IMT mette in evidenza il principio di meritocrazia e di valutazione e dispone che tutte le attività di ricerca e di insegnamento di IMT siano sottoposte a valutazione, con l'impiego di metodi quantitativi e qualitativi riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.

Articolo 2 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione valuta l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione adottati, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, e monitora l'andamento delle attività di valutazione di tutti gli ambiti della Scuola attraverso apposite relazioni periodiche. Viene inoltre sistematicamente chiamato ad esprimere parere sulle metodologie di valutazione di cui l'Istituto intende dotarsi e viene messo a conoscenza dei risultati finali aggregati dei processi di valutazione di cui al presente regolamento.

Articolo 3 - Direttore

1. Il Direttore, o un suo delegato, presiede gli *Evaluation Committee* di cui al presente regolamento ed è il soggetto di riferimento per la valutazione dei percorsi formativi.
2. Nell'ambito della valutazione non altrimenti vincolata da norme di legge, è facoltà del Direttore derogare alle tempistiche definite dal presente regolamento, qualora ciò sia ritenuto opportuno e/o necessario.
3. È altresì facoltà del Direttore utilizzare i risultati aggregati delle attività di valutazione di cui al presente regolamento a fini divulgativi.

Articolo 4 - Comitato Scientifico/ *Advisory Board*

1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di IMT, il Comitato Scientifico/*Advisory Board* è organo consultivo per l'attività didattica e di ricerca. In tale ambito viene messo a conoscenza degli esiti aggregati della attività di valutazione di cui al presente regolamento.
2. E' facoltà del Direttore avvalersi del parere del Comitato Scientifico/*Advisory Board* per valutazioni specifiche secondo quanto disciplinato nel presente regolamento.

Articolo 5 - Evaluation Committee

1. Gli *Evaluation Committee* sono composti dal Direttore o da un suo delegato, che li presiede e da due esperti italiani o stranieri di comprovata qualificazione internazionale nel settore di riferimento.

Titolo II - VALUTAZIONE DELLA FACULTY E DELLA RICERCA

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 6 - Metodo di valutazione

1. La valutazione di cui al presente titolo, svolta dagli *Evaluation Committee*, è mista, e prevede, salvo i casi in cui siano previste eccezioni dal presente regolamento, il ricorso a:
 - a. una valutazione quantitativa (bibliometrica), come disciplinata nei successivi articoli 7, 8 e 9;
 - b. una valutazione qualitativa (*peer-review*), come disciplinata nel successivo articolo 10;

CAPO II - VALUTAZIONE QUANTITATIVA (BIBLIOMETRICA)

Articolo 7 - Manuale metodologico

1. Ai fini di impostare, aggiornare e monitorare l'attività di valutazione di cui al presente regolamento, IMT adotta con Decreto del Direttore un "Manuale metodologico riferito all'utilizzo di indicatori bibliometrici nell'ambito della valutazione della faculty e della ricerca" (nel seguito Manuale Metodologico).
2. Il Manuale definisce le procedure che IMT intende seguire per la valutazione e l'analisi del prodotto della ricerca della propria comunità scientifica attraverso l'utilizzo di indicatori bibliometrici, anche specifici per particolari settori disciplinari, disponibili sul web.
3. I dati raccolti hanno come scopo la quantificazione delle pubblicazioni e l'analisi delle citazioni ricevute da esse.
4. Il quadro di riferimento del Manuale è definito nell'articolo successivo.

Articolo 8 - Creazione di Benchmark

1. DEFINIZIONE: gli uffici di IMT elaborano un *benchmark* nazionale, punto di riferimento per la valutazione degli individui (professori e ricercatori di ruolo, professori straordinari a tempo determinato, professori in regime di doppia affiliazione e Assistant Professor), normalizzato sia per fascia di inquadramento del soggetto valutato, sia per settore concorsuale a cui afferisce il soggetto valutato. Per ogni soggetto di IMT oggetto di valutazione si effettua un confronto tra la performance del soggetto valutato e la performance definita dal *benchmark*.
2. ELABORAZIONE DATI DISPONIBILI: per ciascun docente presente nelle banche dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e inserito nel settore disciplinare selezionato, si estraggono da una banca dati citazionale il numero di pubblicazioni indicizzate, il numero di citazioni ricevute e h-index. La lista dei docenti presenti, nonché i valori dei tre indicatori, sono aggiornati a cadenza triennale mediante decreto Direttoriale.
3. CREAZIONE DEL BENCHMARK: dalle liste di cui al comma precedente si estraggono i profili più performanti secondo le procedure descritte nel Manuale Metodologico. Le liste dei profili più performanti e i relativi indicatori sono aggiornati con cadenza annua mediante decreto Direttoriale.

Articolo 9 - Integrazione di indicatori

1. Su richiesta del Direttore, si può integrare la valutazione quantitativa di cui all'articolo precedente con l'utilizzo di indicatori aggiuntivi, qualora sia ritenuto opportuno per alcuni settori, come a titolo esemplificativo quelli umanistici.

CAPO III - VALUTAZIONE QUALITATIVA

Articolo 10 - Valutazione qualitativa

1. La valutazione quantitativa di cui al Capo II è di norma accompagnata da una valutazione qualitativa svolta dall'*Evaluation Committee*.
2. Gli uffici di IMT mettono a disposizione dell'*Evaluation Committee* tutti i risultati dell'analisi quantitativa svolta, nonché altri indicatori su richiesta del *Committee* stesso.

CAPO IV - VALUTAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI RUOLO

Articolo 11 - Soggetti valutati

1. Nel presente Capo sono descritte le modalità specifiche di valutazione dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori di ruolo.

Articolo 12 - Scadenze e tempistiche per la valutazione

1. I soggetti di cui al presente Capo devono presentare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 240/2010, con cadenza triennale una relazione in lingua inglese sulle attività svolte, indicando le attività e i risultati raggiunti alla data di presentazione e le attività previste per il successivo triennio, redatta secondo la modulistica di IMT.

Articolo 13 - Criteri di valutazione

La valutazione verte sui seguenti criteri:

- a. qualità della produzione scientifica;
- b. rilevanza dei temi trattati in relazione alle attività delle Aree di Ricerca di IMT e linee di sviluppo;
- c. conseguimento degli obiettivi specifici del progetto di ricerca, ove presente, anche in termini qualitativi;
- d. capacità di organizzazione e finanziamento della ricerca;
- e. partecipazione alle attività della scuola (organi accademici, seminari, conferenze, workshop, ecc...);
- f. conseguimento della titolarità di brevetti, ove rilevante;
- g. capacità di supervisione e tutoraggio degli allievi, sia in termini di numero degli allievi che di qualità della supervisione;
- h. capacità di insegnamento con riferimento all'organizzazione e ai contenuti dei corsi.

Articolo 14 - Esito della valutazione e divulgazione dei risultati

1. In caso di esito negativo della valutazione triennale, si rimanda al Collegio di Disciplina di IMT l'attuazione di eventuali richiami e/o sanzioni, compresa l'erogazione o meno dello scatto economico triennale di cui all'articolo 8 della Legge 240/2010. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto triennale per valutazione negativa, il soggetto valutato può chiedere una nuova valutazione dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla precedente valutazione.
2. I risultati della valutazione sono trasmessi al Direttore e al soggetto valutato. E' facoltà del Direttore inoltrare l'esito delle valutazioni al Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Deroga alla valutazione qualitativa

1. Nell'ambito della valutazione triennale di cui al presente Capo, qualora il soggetto valutato abbia ottenuto una valutazione quantitativa tale da essere presente nel "top 10%" ai sensi del Benchmark di cui all'articolo 8 del presente regolamento per l'intero triennio oggetto di valutazione, non si ricorre alla valutazione qualitativa.

CAPO V - VALUTAZIONE FINALE DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O IN REGIME DI DOPPIA AFFILIAZIONE

Articolo 16 - Soggetti valutati

1. Nel presente Capo sono descritte le modalità di valutazione dei seguenti soggetti: professori straordinari a tempo determinato, Assistant Professor, Post-Doctoral Fellow, Research Fellow/professor e professori e ricercatori di ruolo in regime di doppia affiliazione.

Articolo 17 - Scadenze e tempistiche per la valutazione

1. I soggetti di cui al presente Capo devono presentare, entro sei mesi prima della scadenza del contratto, una relazione in lingua inglese sulle attività svolte. Tale relazione finale si deve riferire all'intero periodo del rapporto in corso di conclusione (indicando le attività e i risultati raggiunti alla data di presentazione e le attività previste per il periodo ancora da sviluppare) ed è redatta secondo la modulistica di IMT.

Articolo 18 - Criteri di valutazione

1. La valutazione verte sui seguenti criteri:

- a. qualità della produzione scientifica;
 - b. rilevanza dei temi trattati in relazione alle attività delle Aree di Ricerca di IMT e linee di sviluppo;
 - c. conseguimento degli obiettivi specifici del progetto di ricerca, ove presente, anche in termini qualitativi;
 - d. capacità di organizzazione e finanziamento della ricerca;
 - e. partecipazione alle attività di IMT (organi accademici, seminari, conferenze, workshop, etc...);
 - f. conseguimento della titolarità di brevetti, ove rilevante;
 - g. capacità di supervisione e tutoraggio degli allievi, sia in termini di numero degli allievi che di qualità della supervisione;
 - h. capacità di insegnamento sia con riferimento all'organizzazione e ai contenuti dei corsi che in relazione alla valutazione conseguente;
 - i. altri eventuali indicatori qualitativi e quantitativi specificati nel contratto o nella convenzione di riferimento.
2. Per la valutazione dei soggetti della categoria Post-Doctoral Fellow, con riferimento al criterio a. del comma 1, è previsto l'utilizzo della sola analisi qualitativa.
 3. I criteri g. h. del comma 1 sono riferiti alle categorie funzionali e ai soggetti per cui sono previste attività di insegnamento e/o di supervisione degli allievi.
 4. L'*Evaluation Committee* valuta gli obiettivi di cui al presente articolo e ha la facoltà di applicare pesi differenziati ai criteri di valutazione tenuto conto della *seniority* del soggetto valutato e della categoria funzionale di inquadramento.

Articolo 19 - Esito della valutazione e divulgazione dei risultati

1. Nell'ambito della valutazione finale e in relazione ai giudizi riferiti ai criteri definiti nel presente capo, distinti a secondo della categoria funzionale a cui afferisce il soggetto valutato, è di competenza dell'*Evaluation Committee* esprimere un giudizio in merito alla possibilità di rinnovo e/o di proroga del contratto.
2. I risultati della valutazione svolta sono trasmessi al Direttore e al responsabile scientifico individuato in sede contrattuale. In presenza di specifiche esigenze risultati possono essere trasmessi anche al Responsabile dell'Area e al Responsabile della *Research Unit* a cui afferisce il soggetto.

CAPO VI- VALUTAZIONE PER L'ACCESSO AL RUOLO (TENURE TRACK COMPETITIVA) E PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO

Articolo 20 - Principi

1. L'opzione di *tenure track* è rivolta a tutti gli Assistant professor e professori straordinari con contratto a tempo determinato, senza distinzione di forma contrattuale di inquadramento.
2. La *tenure track* è competitiva. Nel caso in cui siano verificate le condizioni di cui all'articolo 22, verrà avviato l'iter per l'apertura di una posizione di ruolo per la fascia e il settore di riferimento ai sensi del *Regolamento sulle procedure di chiamata dei professori*.

Articolo 21 - Valutazione iniziale

1. In sede di valutazione finale (di cui al capo V del presente Titolo) o triennale (di cui al capo IV del presente titolo), il Direttore, in caso di valutazione particolarmente positiva, può decidere di effettuare una valutazione ad hoc per la *tenure track* avvalendosi del parere ulteriore del Comitato Scientifico/*Advisory Board*, che oltre a valutare il merito dell'individuo, valuterà in modo specifico la rilevanza strategica dell'apertura di una posizione di ruolo nel settore di riferimento per lo sviluppo dell'attività di ricerca dell'Istituto.

Articolo 22 - Condizioni per l'avvio dell'iter

1. L'avvio dell'iter per l'apertura di una valutazione comparativa per una posizione di ruolo ai sensi del presente Capo è subordinato a tre fattori:
 - a. Il soggetto deve ottenere una valutazione individuale positiva da parte dell'*Evaluation Committee*, confermata dal Comitato Scientifico/*Advisory Board*, ai sensi dell'articolo precedente;
 - b. Il soggetto deve essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c. Il documento di programmazione triennale vigente al momento della valutazione deve prevedere la posizione in organico.
2. La verifica delle suddette condizioni può avvenire in tempi diversi ma tutte devono essere soddisfatte prima dell'avvio dell'iter.

CAPO VII- VALUTAZIONE DELLE RESEARCH UNIT

Articolo 23 - Gruppi valutati, scadenze e tempistiche

1. Nel presente Capo si disciplina la valutazione delle *Research Units* tematiche, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 dello Statuto.
2. Il Responsabile dell'Unità di Ricerca deve presentare con cadenza triennale, di norma entro il primo trimestre di ogni anno solare, una relazione in lingua inglese sulle attività svolte dall'unità.

Articolo 24 - Criteri di valutazione

1. La valutazione verte sui seguenti criteri, nonché su altri criteri giudicati opportuni dall'*Evaluation Committee* di valutazione:
 - a. Produzione scientifica (della *Research Unit* e degli individui che la compongono);
 - b. Rilevanza esterna (trasferimento tecnologico, organizzazione di seminari, risultati a valore applicativo, rapporti istituzionali);
 - c. Capacità di autofinanziamento;
 - d. Progetti, accordi e collaborazioni con altre *Research Unit* e con enti e gruppi esterni (nazionali e internazionali);
 - e. Supervisione degli allievi.
2. La valutazione verte sia su valori assoluti conseguiti dall'Unità di Ricerca, sia sul confronto con i *trend* con riferimento alle valutazioni precedenti.

Articolo 25 - Esito della valutazione e divulgazione dei risultati

1. I risultati della valutazione svolta sono trasmessi al Direttore e al responsabile della *Research Unit*. In presenza di esigenze specifiche, i risultati possono essere trasmessi anche al Responsabile dell'Area a cui afferiscono i soggetti valutati, nonché al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico.

CAPO VIII - VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL RECLUTAMENTO

Articolo 26 - Ambiti valutati

1. La valutazione quantitativa di cui al Capo II del presente regolamento verrà fornita alla commissioni incaricate anche nell'ambito delle seguenti fasi e procedure del reclutamento del personale docente e ricercatore:
 - a. attività di *scouting* internazionale;
 - b. reclutamento ai sensi del "Regolamento sulle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia di IMT, ai sensi della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, articolo 18";

- c. reclutamento di professore straordinario a tempo determinato ai sensi del *Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito accademico e scientifico*;
- d. reclutamento di Assistant Professor ai sensi del *Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito accademico e scientifico*.

CAPO IX- VALUTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

Articolo 27 - Ambiti valutati

1. Nell'ambito del presente titolo sono valutate le attività formative rivolte agli allievi frequentanti i corsi di dottorato e/o di perfezionamento, con particolare riferimento a: qualità degli insegnamenti, capacità dei docenti di interagire con gli allievi, tutoraggio e supervisione, attività seminariali.

Articolo 28 - Rinvio

1. Le procedure di valutazione e la divulgazione degli esiti della stessa sono definite nel regolamento del dottorato di ricerca.

Articolo 29 - Oggetto e obiettivi

1. La valutazione della qualità dei servizi erogati dall'amministrazione è effettuata al fine di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti finali dei medesimi e di valutare la performance delle unità organizzative e dei singoli dipendenti che siano coinvolti nell'erogazione dei servizi valutati, nell'ambito del Ciclo della Performance di cui al d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150.

CAPO X- VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 30 - Soggetti e ambiti valutati

1. Gli ambiti valutati rispecchiano tutti gli ambiti di servizi erogati da IMT. Ai fini della valutazione del personale e delle unità organizzative coinvolte nell'erogazione dei servizi si fa riferimento al funzionigramma dell'Amministrazione, approvato con Decreto del Direttore Amministrativo.

Articolo 31 - Soggetti valutatori

1. I soggetti valutatori corrispondono agli utenti diretti dei servizi svolti dall'Istituto, definiti nel documento "Tabella categorie funzionali e relativi diritti", approvato con Decreto del Direttore.

Articolo 32 - Procedure e tempistiche

1. La valutazione dei servizi è effettuata tramite somministrazione e elaborazione di questionari anonimi. La somministrazione e la raccolta dei questionari avviene a cura degli uffici amministrativi di IMT.
2. L'attività di valutazione dei servizi avviene una volta l'anno, al termine dell'anno accademico per la valutazione dell'anno accademico precedente.
3. Ai fini di impostare, monitorare, e aggiornare costantemente gli ambiti valutati, nonché la tipologia di utenti valutatori, anche in considerazione delle evoluzioni del Piano della Performance quale parte integrante del Ciclo della Performance, si prevede una revisione dei questionari a cadenza annua.

Articolo 33 - Esito della valutazione e divulgazione dei risultati

1. I risultati della valutazione dei servizi di cui al presente Titolo sono elaborati sotto forma di relazione. I dati sono aggregati e presentati in forma grafica.
2. I risultati della valutazione sono trasmessi al Direttore, al Direttore Amministrativo, al Nucleo di Valutazione e ad altri soggetti, qualora richiesto dal Direttore Amministrativo o dal Direttore per gli ambiti di rispettiva competenza.
3. I risultati sono altresì utilizzati per la valutazione del personale tecnico amministrativo nell'ambito del Ciclo della Performance di cui al d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.